

IN BREVE n. 039-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

BONUS FISCALE PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI e MOBILI

Con la circolare numero 29/E del 2013 l'Agenzia delle entrate da chiarimenti sulle proroghe introdotte dal Dl n.63/2013 per la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, il bonus del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 deve essere collegato alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012, l'acquisto può essere pagato con bonifico bancario o postale ma anche con carta di credito o di debito e l'importo agevolabile è pari a 10.000 euro per unità immobiliare; vi rientrano, ad esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) e anche le spese di trasporto e montaggio.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. 29E del 18.09.2013 (documento 168)

STUDI DI SETTORE 2012 - CHIARIMENTI AI QUESITI DEL CONTRIBUENTE

Con la circolare numero 30/E del 2013 l'Agenzia delle entrate da chiarimenti SUGLI Studi di settore per il periodo 2012.

In particolare, i contribuenti residenti nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e che hanno riportato danni ai locali destinati all'attività d'impresa, di lavoro autonomo o alle scorte di magazzino, possono considerarsi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Dunque, questi soggetti sono esonerati dalla presentazione del relativo modello degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012.

Inoltre i contribuenti che, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, hanno cessato di avvalersi del regime dei "minimi", possono per il 2012 non compilare il *quadro T-Congiuntura Economica* e riportare la situazione soggettiva nelle annotazioni di Gerico 2013. Il documento di prassi, inoltre, specifica che la modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività

prevalente esercitata si può configurare come “causa” di esclusione rientrante tra quelle previste per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Nella circolare n. 30/E, vengono inoltre date risposte ai quesiti dei contribuenti in materia di applicazione degli studi di settore

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. 30E del 18.09.2013 (documento 169)

INPS - MADRE LAVORATRICE e SERVIZI BABY-SITTING

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 24 lettera b della legge 28 giugno 2012 numero 92, l’Inps col messaggio numero 14870 del 20 settembre fornisce le indicazioni per la richiesta del pagamento da parte delle strutture che erogano servizi per l’infanzia del voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 14870 del 20.09.2013 (documento 170)

LEGGE 28 giugno 2012 numero 92

Articolo 4

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

INFORMAZIONI SUL PAZIENTE: LE MODALITÀ DI DISTRUZIONE

da Sole 24 ore - Risposta 2940

D - Relativamente alla prestazione d’opera, svolta ex articolo 2236 del Codice civile, un medico si conforma alla normativa relativa facendo sottoscrivere, a ciascun paziente, il modulo appositamente compilato, di cui alla normativa sulla privacy.

Si chiede di sapere:

1) per quanti anni il medico deve conservare tale documentazione e se la distruzione della documentazione medesima, una volta superato l’eventuale termine previsto dalla legge, debba sottostare a una particolare procedura;

2) nel caso in cui, in corso di cura, si rendesse necessaria la prescrizione, per un singolo paziente, di un farmaco galenico, da far preparare appositamente da un istituto farmaceutico nonché da una farmacia, poiché “atipico” e non presente in commercio, lo stesso medico debba, prima della formulazione di tale farmaco, acquisire dal paziente (sempre in punto di normativa sulla privacy) una ulteriore e più specifica documentazione o ciò ricade nella prima.

R - A titolo di premessa, va specificato che la prestazione del consenso del paziente al trattamento dei dati personali, dopo che lo stesso abbia ricevuto idonea informativa, non deve necessariamente essere fornito per iscritto, come il lettore indica, in quanto l’informativa può essere fornita dal medico anche secondo le modalità semplificate indicate dallo stesso Codice della privacy (si veda

l'articolo 81 del Dlgs 196/2003: «Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78,79 e 80»).

Ciò premesso, il medico sarà legittimato a trattare, e dunque conservare, i dati personali del paziente «per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati» (articolo 11, comma 1, lettera e, del Dlgs 196/2003).

La distruzione dei dati dovrà rendere non intelleggibili le informazioni cestinate (ad esempio, tramite trita-documenti), fatte salve le più dettagliate regole previste dall'allegato B al Codice della privacy in materia di misure minime di sicurezza, per lo più riguardanti trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici.

Per quanto concerne il secondo quesito, sarà sufficiente la prima informativa data, che avrà previsto la varie operazioni e modalità di trattamento finalizzate alla cura del paziente.

IL PATRIMONIO INPDAP PASSA ALL'INPS

Colla pubblicazione sulla GU del DM del Ministero del Lavoro 5 luglio 2013 si attua il trasferimento all'Inps del beni del soppresso INPDAP.

Ricordiamo che, in passato, gli Istituti di Previdenza e, in particolare la Cassa pensione sanitari, avevano tesaurizzato gli attivi gestionali in immobili per i bisogni delle future pensioni, il cosiddetto fieno in cascina....

LEGGE FORNERO - DONATORI DI SANGUE PENALIZZATI

A causa di una norma della riforma previdenziale, migliaia di donatori sarebbero costretti ad allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari ai permessi ottenuti per le donazioni o a decurtarsi del 2% l'assegno previdenziale nel caso in cui non volessero recuperare le giornate perse.

AGENZIA ENTRATE - DUE NUOVE GUIDE SUI BONUS PER MOBILI E ELETTRODOMESTICI e SULLE AGEVOLAZIONI PER RISPARMI ENERGETICI

Nei vademecum tutti i dubbi dei contribuenti trovano risposte semplici e immediate: quali spese possono essere detratte e in che misura, quali acquisti rientrano nell'agevolazione, e come effettuare i pagamenti.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Bonus mobili e elettrodomestici (documento 171)
AG.ENTRATE Le agevolazioni per il risparmio energetico (documento 172)

LA PREVIDENZA DEL MEDICO E DELL'ODONTOIATRA: IERI, OGGI e DOMANI

Il link del Convegno organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza sabato 14 settembre 2013:

<http://www.ordinemedici.piacenza.it/index.php/archivio-eventi/750-la-previdenza-del-medico-e-dell-odontoiatra-ieri-oggi-e-domani>

I MIGLIORI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE SONO I GENITORI di Marco Perelli Ercolini

In una riunione sul futuro previdenziale mi ha colpito l'affermazione di un giovane laureato che da tre anni affronta concorsi e colloqui, ma è ancora disoccupato: *-Dottore sa quale è in Italia il migliore ammortizzatore sociale nella disoccupazione giovanile? Sono i genitori! Ci hanno fatto studiare, ci mantengono anche ora che dopo gli studi siamo eterni disoccupati, ci comprano il motorino o l'auto e ci stanno molte volte anche pagando il riscatto della laurea o qualche fondo pensione.....altro che cassa integrazione!-*

Dunque gli anziani non sono parassiti, non rapinano le pensioni dei giovani.

I nonni col loro volontariato contribuiscono per 18,3 miliardi l'anno ossia per l'1,2% del Pil alla ricchezza del Paese Italia. Ma c'è di più: dopo una vita lavorativa per il bene del Paese, ora con le tasse delle loro pensioni contribuiscono ancora nel gettiti fiscali italiani come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, nel 1993 con un peso del 19,7% che nel 2007 è salito al 26,8%, ora al 30 e più per cento.

Dunque gli anziani, i pensionati sono una categoria di tutto rispetto e forse sarebbe ora di smettere di etichettarli come coloro che rapinano il futuro previdenziale dei figli, che invece per parecchi anni dopo gli studi nell'attesa di un sospirato lavoro continuano a mantenere .

Chiediamo piuttosto che fine fanno i contributi previdenziali versati anno dopo anno nelle Casse di previdenza: quanto costano questi elefantiaci apparati, quali le distorsioni in spese non pertinenti alla previdenza?

Ridiamo dignità ai veri pensionati che hanno fatto tanti sacrifici durante tutta la vita lavorativa e che anche dopo continuano in silenzio a essere degli ammortizzatori sociali e valido aiuto nella gestione della famiglia.

E anche quando la loro pensione nel tempo si assottiglia e diviene, da debito di valore a semplice debito di valuta, quasi insufficiente ai bisogni della quotidianità, non si sottraggono dal volontariato o dall'aiuto economico ai figli dando una mano coi propri risparmi per l'acquisto della casa.

Sia dato dunque un post lavorativo dignitoso agli anziani e ai giovani sia garantita la possibilità al lavoro, dando loro coscienza della necessità alla creazione di una pensione, evitando vuoti contributivi per il lavoro in nero che, se apparentemente può essere più appetitoso nell'immediato, è però un danno nel futuro previdenziale.

Ci sia, pertanto, un impegno politico-amministrativo a mantenere nel tempo le pensioni, quali retribuzione differita e a fronte di contribuzione a valore corrente, allo stesso potere di acquisto con una perequazione annuale in base all'effettiva svalutazione intercorsa, magari con una defiscalizzazione graduata secondo fasce di età quando maggiori sono anche le esigenze di vita, tra l'altro in carenza di strutture sociali e, inoltre, ci sia una vera volontà ad abolire l'iniquo meccanismo del taglio della pensione di reversibilità agganciata ora al reddito del coniuge superstite, chiaro balzello a scopo di cassa che va ad incidere pesantemente in un momento delicato della vita: quando la pensione è l'unica fonte di reddito di una coppia di anziani non è immaginabile

che la scomparsa del titolare ne provochi quasi il dimezzamento. E' una vera ulteriore tassa, la tassa sulla vedovanza.